

	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RITIRO,	
	SMISTAMENTO E CONSEGNA DI CORRISPONDENZA INTERNA	
	E MATERIALE VARIO	
	tra	
	Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito brevemente “Agenzia”) con	
	sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in	
	persona del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, sig. Marco	
	Balassi, domiciliato per la carica ove sopra	
	e	
	SDA Express Courier S.p.a. (di seguito anche solo “Fornitore”) con sede	
	legale in Roma, viale Europa n. 175, CF 02335990541 e Partita Iva	
	05714511002, in persona dell’Amministratore Delegato, Paolo Rangoni,	
	domiciliato per la carica ove sopra	
	Premesso	
	- che con Disposizione del Presidente n.9 del 20 ottobre 2017, prot.	
	1333616/2017, l’Agenzia ha avviato, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50 del	
	2016, una “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro,	
	smistamento e consegna di corrispondenza interna e materiale vario e del	
	servizio di corriere espresso”, suddivisa in due Lotti;	
	- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, relativamente al	
	Lotto 1, il Fornitore ha presentato l’offerta al minor prezzo, secondo quanto	
	indicato nel disciplinare di gara;	
	- che, pertanto, con provvedimento prot. 2017/ 2382358 del 27/12/2017	

	l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 1 della procedura in favore	
	del Fornitore;	
	- che Agenzia ha avviato le verifiche previste dall'art. 32, comma 7, del D.	
	lgs. n. 50/2016;	
	- che Agenzia non ha acquisito dalle Amministrazioni interpellate "riscontri	
	negativi"- all'esito della verifica sul possesso dei prescritti requisiti - pur non	
	avendo, ad oggi, ricevuto tutti i riscontri richiesti,;	
	-che il RUP, con nota del 06/02/2018 prot. n 626457/2018, ha attestato ai	
	sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n.50 del 2016 l'urgenza di avviare i	
	servizi fermo restando che qualora la Stazione appaltante accertasse	
	l'esistenza di un motivo di esclusione in capo al Fornitore procederà alla	
	risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi del successivo art. 9,	
	comma 3;	
	- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all'art.	
	32, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016;	
	- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
	di seguito stabiliti;	
	- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha	
	costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte	
	le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un	
	importo pari ad Euro 109.042,26 emessa da banca Intesa SanPaolo il 16	
	gennaio 2018 e valida sino al giorno dell'emissione del certificato di collaudo	
	o del certificato di regolare esecuzione;	

	- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. 12.	
	Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e	
	domiciliate, convengono quanto segue.	
	Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e	
	domiciliate, convengono quanto segue.	
	Articolo 1	
	Premesse e allegati	
	1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente	
	allegati al medesimo:	
	• Allegato “A” (Capitolato tecnico ed allegati);	
	• Allegato “B” (Offerta economica del Fornitore);	
	2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:	
	• Contratto;	
	• Capitolato tecnico ed allegati;	
	• Offerta del Fornitore;	
	Articolo 2	
	Oggetto	
	1. Con il presente contratto l’Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.	
	civ., affida al Fornitore, che accetta, il servizio di ritiro, smistamento e	
	consegna di corrispondenza interna e materiale vario.	
	2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della	
	migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art.	

5, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, ove migliorativa.

Articolo 3

Durata

1. Il contratto avrà durata di 36 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione.

2. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario per consentire la conclusione della procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il corrispettivo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a € 1.090.422,64. Gli oneri della sicurezza sono stati stimati in Euro 0.

2. Resta naturalmente inteso che l’importo di cui al precedente comma non vincola in alcun modo l’Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito. Il corrispettivo effettivo maturato dall’appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione.

3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni

	onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.	
	4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è	
	pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
	5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno	
	escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.	
	Articolo 5	
	Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i	
	corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i	
	rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti	
	occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa,	
	oggetto del presente Contratto.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte,	
	secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche	
	secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i	
	termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico ed allegati, da	
	intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni	
	assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.	
	3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia,	
	nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza	
	che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.	
	4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in	

	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e	
	corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria	
	collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.	
	5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore	
	successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo	
	carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi	
	contrattuali di cui al precedente articolo 4. Il Fornitore non potrà, pertanto,	
	avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Agenzia,	
	assumendosene ogni relativa alea.	
	6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese,	
	tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi	
	Allegati e negli atti della procedura.	
	7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse	
	dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte	
	dell’Agenzia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.	
	8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale	
	proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva,	
	specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati	
	mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni	
	assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia	
	organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali,	

	mezzi ed attrezzature.	
	9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.	
	10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.	
	Articolo 6	
	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
	1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.	
	2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e	

	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi	
	di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla	
	categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni	
	risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati	
	contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai	
	commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non	
	aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del presente Contratto.	
	6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente	
	dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,	
	disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia , la quale si limiterà a fornire	
	al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il	
	raggiungimento del migliore risultato operativo.	
	7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
	esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e,	
	pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da	
	qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi	
	in relazione all'esecuzione del Contratto.	
	8. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non	
	dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti	
	interni di permanenza all'interno dei locali dell'Agenzia medesima e/o	
	dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul	

	lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse	
	allontanate.	
	9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al	
	presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia	
	potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 cod. civ..	
	Articolo 7	
	Penali	
	1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero	
	di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia	
	applicherà nei confronti del Fornitore le penali con le modalità previste nel	
	paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.	
	2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi	
	maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della	
	cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento	
	giudiziario.	
	3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire	
	per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha determinato l'applicazione della penale.	
	4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10%	
	del valore complessivo contrattuale..	
	Articolo 8	
	Verifiche sull'esecuzione, fatturazione e modalità di pagamento	

	1. Con cadenza mensile il Direttore dell'esecuzione, all'esito delle attività descritte al paragrafo 11 del Capitolato tecnico, rilascia l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi affidati, recante il numero di Regolare Esecuzione che il Fornitore dovrà riportare nella relativa fattura.	
	2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.	
	3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione l'Agenzia opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	4. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.	
	5. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.	
	L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007	

	solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.	
	6. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. e P.IVA 13756881002.	
	7. Il Fornitore dovrà riportare su ciascuna fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del indicato nell’oggetto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/AlboFornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica .	
	8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. --- omissis -----, intestato al Fornitore ed acceso presso ----- omissis -----. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.	
	9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:	
	1. ----- omissis -----	
	2. ----- omissis -----	

10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

11. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.

12. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

13. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, L'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

14. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

	15. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l’Agenzia -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.	
	Articolo 9	
	Risoluzione	
	1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo email o PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.	
	2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione dell’Agenzia da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di	

	subappalto/subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore complessivo del contratto..	
	3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:	
	a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;	
	b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;	
	c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.	
	4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.	
	Articolo 10	
	Recesso	
	1. L' Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.	
	2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.	

3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia di qualsiasi danno possa derivare all'Agenzia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di polizza con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, per la sezione

	R.C.T. per danni materiali e diretti a persone e cose e non inferiore a Euro	
	3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo	
	infortunato, per la sezione R.C.O. con efficacia della garanzia anche in caso	
	di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, ed	
	una copertura di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non	
	dovrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 in	
	aggregato annuo.	
	3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali	
	franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato alla	
	Committente o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito,	
	nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.	
	4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della	
	polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per	
	l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in	
	qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura	
	assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di	
	diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo	
	di risarcimento di ogni danno subito.	
	5. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in	
	proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia	
	non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo	
	esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza	
	della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi,	
	l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).	

	6. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.	
	8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.	
	Articolo 13	
	Divieto di subappalto/Subappalto	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	Articolo 14	
	Oneri fiscali, spese contrattuali	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.	
	Articolo 15	
	Riservatezza	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di	

	utilizzo se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.	
	3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..	
	Articolo 16	
	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.	
	2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	3. L'Agenzia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.	

	4. L'Agenzia in persona del legale rappresentante, è titolare del	
	trattamento dei dati di cui sopra.	
	Articolo 17	
	Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione	
	e assistenti del Direttore dell'Esecuzione	
	L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il Sig. Pierluigi	
	Chiattelli e Direttore dell'esecuzione Paolo Vola.	
	Articolo 18	
	Responsabile di contratto per il Fornitore	
	1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto	
	la Sig.ra Raffaella Battaglia, la quale avrà la responsabilità della conduzione e	
	dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzata ad agire come principale	
	referente con l'Agenzia.	
	2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile	
	attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email, PEC e	
	fax.	
	3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti	
	recapiti:	
	• ----- omissis -----	
	Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei	
	predetti recapiti.	
	4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono	
	intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.	
	5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con	

il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla

	interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono	
	devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.	
	Articolo 21	
	Clausola finale	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle	
	disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice	
	civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.	
	SDA Express Courier SpA Agenzia delle entrate – Riscossione	
	Roma,	
	Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole	
	e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e	
	1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (verifiche sull'esecuzione, fatturazione e	
	modalità di pagamento), art. 9 (risoluzione), art. 10 (recesso), art. 11 (divieto	
	di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e	
	cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).	
	SDA Express Courier SpA	
	Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto	
	digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs.	
	50/2016.	

[illegible]